

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **50/1960** (ECLI:IT:COST:1960:50)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE**

Presidente: **AZZARITI** - Redattore: - Relatore: **COSATTI**

Camera di Consiglio del **24/06/1960**; Decisione del **24/06/1960**

Deposito del **06/07/1960**; Pubblicazione in G. U.

Norme impugnate:

Massime: **1093**

Atti decisi:

N. 50

ORDINANZA 24 GIUGNO 1960

Deposito in cancelleria: 6 luglio 1960.

Pubblicazione in "Gazzetta Ufficiale" n. 174 del 16 luglio 1960.

Pres. AZZARITI

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Dott. GAETANO AZZARITI, Presidente - Avv. GIUSEPPE CAPPI - Prof. TOMASO PERASSI - Prof. GASPARE AMBROSINI - Dott. MARIO COSATTI - Prof. FRANCESCO PANTALEO GABRIELI - Prof. GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - Prof. NICOLA JAEGER - Prof. GIOVANNI CASSANDRO - Prof. BIAGIO PETROCELLI - Dott. ANTONIO MANCA - Prof. ALDO SANDULLI - Prof. GIUSEPPE BRANCA, Giudici,

ha deliberato in camera di consiglio la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale delle norme contenute nell'art. 235, secondo comma, del regolamento per la riscossione delle imposte di consumo approvato con R. D. 30

aprile 1936, n. 1138, promosso con ordinanza 18 novembre 1959 del Pretore di Pontedecimo (in sede distaccata di Busalla) nel procedimento penale a carico di Poggio Michele Giorgio, Torre Giovanna e Minaglia Ernesto, iscritta al n. 1 del Registro ordinanze 1960 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 25 del 30 gennaio 1960.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri,

Ritenuto che gli imputati Poggio, Torre e Minaglia venivano rinviati a giudizio innanzi al Pretore di Pontedecimo per rispondere del reato previsto dall'art. 55 del Testo unico della finanza locale approvato con R. D. 14 settembre 1931, n. 1175;

che la difesa dei predetti sollevava eccezione di improcedibilità dell'azione penale, lamentando che i verbali di denuncia erano stati inoltrati direttamente al Pretore e non per il tramite della competente autorità comunale, onde quest'ultima non aveva potuto prendere in esame le domande, presentate in sede amministrativa, dirette ad ottenere - ai sensi dell'art. 235, secondo comma, del regolamento per la riscossione delle imposte di consumo approvato con R.D. 30 aprile 1936, n. 1138 - che l'ipotesi delittuosa di cui all'art. 55 del Testo unico fosse degradata in quella contravvenzionale prevista dall'art. 59 con conseguente possibilità di oblazione;

che il Pretore sollevava di ufficio la questione di legittimità costituzionale dell'art. 235, secondo comma, in riferimento alle norme contenute negli articoli 102 e 112 della Costituzione, osservando che "una volta rimessi i verbali di contravvenzione per frode alla imposta di consumo all'Autorità giudiziaria dovrebbe essere inibito all'autorità amministrativa di accogliere domanda di oblazione, non potendo la medesima alterare la imputazione determinandone la modificazione in modo rilevante per la stessa Autorità giudiziaria, alla quale soltanto compete la valutazione del fatto ai fini della sua configurazione giuridica";

che l'ordinanza del Pretore è stata regolarmente notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri, comunicata ai Presidenti delle Camere legislative e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 25 del 30 gennaio 1960;

che nessuna delle parti private si è costituita in giudizio davanti a questa Corte;

che l'Avvocatura dello Stato, nell'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri depositato nella cancelleria della Corte il 16 dicembre 1959, ha concluso, in linea pregiudiziale, per l'inammissibilità della proposta questione, prospettando tuttavia dubbi sulla natura giuridica della norma impugnata (legislativa delegata o regolamentare) in relazione al disposto dell'art. 344 del T. U. della finanza locale; nel merito, ha concluso per l'infondatezza della questione;

Considerato che l'art. 235 è contenuto in un provvedimento che ha le tipiche caratteristiche di un regolamento; reca il titolo "Regolamento per la riscossione delle imposte di consumo" ed è stato come tale approvato con R. Decreto n. 1138 del 1936, udito il parere del Consiglio di Stato e sentito il Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 1, n. 1 (esecuzione delle leggi), della legge 31 gennaio 1926, n. 100, citato nelle premesse del regolamento stesso;

che del resto la facoltà concessa al Governo dal primo comma dell'art. 344 del T. U. di emanare norme integrative e transitorie era cessata dalla data di pubblicazione del R.D.L. 20 luglio 1934, n. 1467, concernente modificazioni alle norme in materia di finanza locale, citato nelle premesse del decreto n. 1138 del 1936;

che pertanto si appalesa la manifesta infondatezza della proposta questione, poiché il giudizio di legittimità costituzionale, a norma dell'art. 134 della Costituzione, deve avere per oggetto una legge o un atto avente forza di legge;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione proposta dal Pretore di Pontedecimo (in sede distaccata di Busalla), con ordinanza 18 novembre 1959, sulla legittimità costituzionale dell'art. 235, secondo comma, del regolamento per la riscossione delle imposte di consumo approvato con R. Decreto 30 aprile 1936, n. 1138, in riferimento agli artt. 102 e 112 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 giugno 1960.

GAETANO AZZARITI - GIUSEPPE CAPPI - TOMASO PERASSI - GASPARE AMBROSINI - MARIO COSATTI - FRANCESCO PANTALEO GABRIELI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA.

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.